



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

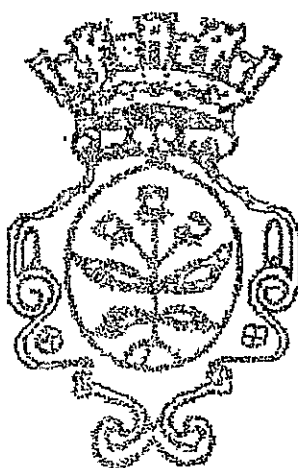
N. 110 del 16/10/2009

RIFERIMENTI

Proponente
VI Settore

OGGETTO

Impianto sportivo sito nella scuola elementare "Gandhi" di via Ancona
Quartiere Cecilia; atto di indirizzo.



1	RANA Giuseppe	Sindaco	Presente
2	COZZI Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
3	BLASI Lucia	Assessore	Presente
4	CORRIERO Antonio	Assessore	Presente
5	LIBERIO Vito Carlo	Assessore	Presente
6	MANGIALARDI Giuseppe	Assessore	Presente
7	MASSARELLI Giacomo	Assessore	Presente
8	MERCURIO Andrea	Assessore	Presente
9	PASTORE Fedele	Assessore	Presente

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Oreste COLIO



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nell'ambito dell'attuazione del Piano Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" - "Progetto Chiccolino" l'ufficio progettazione del Settore LL.PP. del Comune di Modugno, elaborava una proposta progettuale che ha come fulcro l'utilizzazione di alcuni spazi aperti, attualmente di pertinenza dell'edificio scolastico "Gandhi" sito in Via Ancona nel Quartiere Santa Cecilia a ridosso del Quartiere San Paolo di Bari.
- l'intervento, inserito nel programma triennale OO.PP. 2006/2008, approvato con delibera di G.C. n.138 del 28/12/2005, prevedeva almeno tre ambiti funzionali: 1) spazio sportivo all'aperto; 2) verde sistemato a giardino e a spazio ludico all'aperto; 3) serra multitunnel per impianto orto botanico;
- Il progetto definitivo fu approvato con provvedimento di G.C. n.54, in data 11/05/2006 mentre con Determinazione Dirigenziale n. 154/RD/III Sett. del 12/06/2006, venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori da eseguirsi presso la Scuola Elementare Statale "Gandhi" sita in via Ancona del quartiere Cecilia in particolare Formazione di un campo di calcetto completo di recinzione ed impianto di illuminazione; Pista di pattinaggio con annesso campo di pallavolo con impianto di illuminazione; Pavimentazione pistino di atletica leggera; Uffici prefabbricati completi di servizi igienici; Servizi igienici prefabbricati; Serra multitunnel; Pavimentazioni, muretti e cordonature; Recinzioni; Sistemazione a verde e piante; Impianto irriguo; cabina elettrica; Lavori vari di finitura.
- a seguito gara di procedura aperta, con determinazione dirigenziale del III settore n.293 del 12/12/06, i lavori vennero affidati alla ditta Mari. Verd. s.r.l. di Gravina di Puglia (BA);
- l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 10/11/2007, come accertato da verbale redatto in pari data;
- nell'area suddetta sono stati installati n° 2 prefabbricati, di cui 1 destinato ad uffici e l'altro a servizi con docce e spogliatoi.
- in più occasioni l'intera struttura ed in particolare i due prefabbricati sono stati oggetto di gravi atti di vandalismo, da parte di soggetti ignoti, i danni riguardano le strutture e gli impianti dei prefabbricati suddetti e sono tali da renderli impraticabili;
- con Determina Dirigenziale Set03/DD/2008/283, del 31/12/08 venivano affidati i lavori di somma urgenza presso la suddetta struttura alla ditta Tennis Tecnica srl di Bari.
- con nota datata 6/10/08, acquisita al protocollo comunale al n.52669 del 7/10/08, l'Associazione Sportiva Savio Calcio con sede in Modugno alla via Emilia n.7 – Quartiere Cecilia, chiedeva la concessione dell'impianto sportivo relativamente all'utilizzo degli spazi esterni (campo calcetto);
- con nota del 29/05/09, prot. n.29361, il Settore LL.PP. – Servizi Manutenzioni richiedeva all'Associazione la disponibilità a:

1. custodire la struttura in questione h. 24;
2. provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria del verde e degli impianti sportivi, della serra e dei servizi annessi;
3. a sostenere le spese relative alle utenze Enel e AQP.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il ripetersi di atti vandalici, da parte di soggetti ignoti, si propone, nelle more della gara per la gestione dell'intera struttura, di affidare all'Associazione Sportiva Savio Calcio con sede in Modugno alla via Emilia n.7 – Quartiere Cecilia, all'utilizzo dell'impianto sportivo sito nella scuola elementare "Gandhi" di via Ancona – Quartiere Cecilia, alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo è consentito con decorrenza dal 01/01/2010 e avrà durata fino alla formale comunicazione di sospensione;
- la Società dovrà rispettare i regolamenti comunali che disciplinano la materia ivi compresa la corretta tenuta della struttura;
- la Società dovrà impegnarsi a coinvolgere nelle sue attività i giovani e i giovanissimi del Quartiere Cecilia a titolo gratuito;
- i bambini e i ragazzi che utilizzeranno il campo sportivo dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa;
- la Società dovrà impegnarsi, durante le ore di utilizzo delle strutture, a garantirne l'integrità;



- gli eventuali atti di vandalismo dovranno immediatamente essere comunicati al Comune affinché quest'ultimo possa denunciarli alle autorità competenti;
- la Società dovrà impegnarsi a custodire la struttura in questione h. 24;
- la Società dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria del verde e degli impianti sportivi, della serra e dei servizi annessi;
- la Società dovrà impegnarsi al pagamento delle spese relative alle utenze Enel e AQP.

Il Dirigente Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Maria Assunta Lorusso

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Acquisito in merito, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n.267/2000 il parere:

- del Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Lorusso Maria A. "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 09/06/2009;

Con voti unanimi espressi con alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per la immediata eseguibilità, attesa l'urgenza.

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, in via temporanea, l'Associazione Sportiva Savio Calcio con sede in Modugno alla via Emilia n.7 – Quartiere Cecilia, all'utilizzo dell'impianto sportivo sito nella scuola elementare "Gandhi" di via Ancona – Quartiere Cecilia, alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo è consentito con decorrenza dal 01/01/2010 e avrà durata fino alla formale comunicazione di sospensione;
- la Società dovrà rispettare i regolamenti comunali che disciplinano la materia ivi compresa la corretta tenuta della struttura;
- la Società dovrà impegnarsi a coinvolgere nelle sue attività i giovani e i giovanissimi del Quartiere Cecilia a titolo gratuito;
- i bambini e i ragazzi che utilizzeranno il campo sportivo dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa;
- la Società dovrà impegnarsi, durante le ore di utilizzo delle strutture, a garantirne l'integrità;
- gli eventuali atti di vandalismo dovranno immediatamente essere comunicati al Comune affinché quest'ultimo possa denunciarli alle autorità competenti;
- la Società dovrà impegnarsi a custodire la struttura in questione h. 24;
- la Società dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria del verde e degli impianti sportivi, della serra e dei servizi annessi;
- la Società dovrà impegnarsi al pagamento di tutte le spese relative alle utenze (es: Enel e AQP).

2. DI DEMANDARE al Dirigente l'adozione di tutti gli atti consequenziali per l'affidamento temporaneo dell'impianto sportivo di cui al punto 1.

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Settori, Servizi Sociali e LL.PP., per gli adempimenti di rispettiva competenza,



- gli eventuali atti di vandalismo dovranno immediatamente essere comunicati al Comune affinché quest'ultimo possa denunciarli alle autorità competenti;
- la Società dovrà impegnarsi a custodire la struttura in questione h. 24;
- la Società dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria del verde e degli impianti sportivi, della serra e dei servizi annessi;
- la Società dovrà impegnarsi al pagamento delle spese relative alle utenze Enel e AQP.

Il Dirigente Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Maria Assunta Lorusso



Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

13 Apr 2015

Nell'occupazione abusiva l'ordinanza di sgombero compete al dirigente

di Giovanni La Banca

Nel 2013, con una determinazione dirigenziale di Roma Capitale, era stato ordinato lo sgombero dell'alloggio di proprietà pubblica, di cui un privato aveva preso possesso indebitamente (Tar Lazio, Roma, sentenza 20 marzo 2015, n. 4407).

La controversia instaurata successivamente toccava diverse problematiche, tra le quali, in primo luogo, la possibilità che tale ordinanza di sgombero sia un provvedimento attribuito per legge alla competenza del Sindaco e/o del Presidente del Municipio, mentre, nel caso di specie, adottato invece dal dirigente del Dipartimento, Patrimonio e Casa, Direzione Politiche Abitative.

Così come veniva ritenuto sussistente lo stato di necessità derivante dall'emergenza abitativa e, di conseguenza la misura sanzionatoria regionale (che esclude, in ogni caso, gli occupanti abusivi dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) doveva essere dichiarata inapplicabile per il principio di specialità di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 689/1981.

L'aspetto, forse, più rilevante era la correlazione che veniva argomentata con riferimento all'onere, all'obbligo e alla responsabilità che le Pubbliche amministrazioni hanno di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini, collegato al dovere di provvedere alla manutenzione e all'assegnazione delle stesse, "per evitare situazioni di grave emarginazione e disagio".

In tale ottica, l'abitazione deve considerarsi "una componente essenziale dei diritti fondamentali riconosciuti a ogni individuo per consentirgli la partecipazione piena alla società".

La decisione del Tribunale del Lazio

Elemento di fatto ineludibile avente pregnanza rilevante è senza dubbio costituito dalla circostanza dell'occupazione abusiva e illegittima dell'immobile da parte del privato.

Una volta riscontrata tale situazione di fatto, la Pubblica amministrazione deve procedere all'accertamento e all'emanazione dell'ordinanza di sgombero.

Provvedimenti, questi, che rientrano sicuramente nella competenza del dirigente, tenuto conto che -secondo l'articolo 107 del Dlgs 267/2000 - negli Enti locali vige il principio generale di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo) e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (di pertinenza dei dirigenti).

Tar Lazio, Roma, sentenza 20 marzo 2015, n. 4407.

Il provvedimento assunto a tal fine non necessita di particolare motivazione se non quella che dà atto della sussistenza del suo presupposto applicativo, dato dall'occupazione dell'immobile da parte di un soggetto privo di titolo idoneo.

In tale ottica, l'ordine di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di

pubblico interesse, bensì come un atto imposto.

Di tal ch , l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex articolo 7, legge 241/1990   strumentale a esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino, nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo   destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento.

L'omissione di tale formalit  non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonch  tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, s  da ritenere gi  raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.

Allo stesso tempo, non rileva che l'occupazione dell'immobile sia avvenuto per la sussistenza di uno stato di necessit  indotto dall'emergenza abitativa del proprio nucleo familiare, atteso che lo stato di necessit  non   pacificamente idoneo a legittimare la sua presenza nell'immobile di cui trattasi.

L'occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell'articolo 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessit  con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi.

L'attualit  del pericolo esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicit  essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Trattasi di un ormai consolidato principio riguardante la materia *de qua*, secondo cui le risposte date dall'ordinamento agli stati di bisogno abitativo, anche grave, consistono nell'attivazione dei servizi preordinati a fornire aiuto alle fasce meno abbienti, che possono concretarsi in sussidi economici, nella temporanea ospitalit  presso strutture convenzionate o nell'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia economica e popolare.

A ci  aggiungasi che i soggetti che ritengano di essere stati illegittimamente esclusi dalla fruizione delle predette provvidenze, hanno il diritto di adire le vie giurisdizionali, e pertanto gli stessi, in alcun modo, appaiono legittimati a ricorrere a forme illecite di autotutela quale   effettivamente l'occupazione abusiva di immobili pubblici, qualunque sia lo stato di bisogno o di necessit  in cui questi versino.

Lo stato di necessit  invocato per contestare la legittimit  del provvedimento impugnato pu  operare quale scriminante specifica rispetto alla comminatoria di eventuali misure sanzionatorie, ma non pu  essere, invece, utilmente invocato al precipuo fine di contrastare i provvedimenti che pacificamente non hanno alcuna finalit  sanzionatoria concretizzando ed integrando esclusivamente l'esercizio del potere di autotutela spettante all'amministrazione pubblica.

In altre parole, ci  significa che "lo stato di necessit " potrebbe essere richiamato per evitare una eventuale condanna in sede penale, ad esempio, ma non per legittimare un'occupazione abusiva.

Infine, il Tribunale amministrativo regionale, ha rilevato che, per quanto attiene al richiamo all'articolo 11 della legge 881/1977, e il diritto alla casa che dalla predetta norma si vuole fare derivare, non legittima comunque sotto alcun profilo l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Concludendo, neanche il c.d. "diritto alla casa" autorizza l'indebito impossessamento di un immobile.

Il decreto di rilascio degli immobili E.R.P. abusivamente occupati non ha, infatti, la finalit  di procedere alla punizione degli occupanti abusivi e prescinde, pertanto, integralmente, da ogni accertamento circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di un fatto illecito, in quanto

funzionalmente teso essenzialmente al solo recupero degli immobili facenti parte del proprio patrimonio al precipuo fine di consentire il loro corretto utilizzo in base alle procedure di legge.

L'occupazione e il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non sono idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario o gestore dell'immobile e l'occupante senza titolo.

Invero, le disposizioni che regolano il settore dell'edilizia residenziale pubblica hanno essenzialmente lo scopo di garantire che gli alloggi costruiti con l'impiego di risorse pubbliche vengano e rimangano effettivamente impiegati per le finalità sociali all'uopo perseguite, consistenti nel soddisfacimento delle esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi, evitando in particolare che gli alloggi disponibili siano distolti da tale destinazione e diventino oggetto di atti o comportamenti illeciti o speculativi; in tale quadro è evidente che l'azione di recupero di un alloggio alla sua funzione sociale non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera ricognizione della situazione determinata dalla occupazione abusiva dell'alloggio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: Riscontro alla nota prot. n. 6834 del 10.02.2020 e alla nota prot. n.9044 del 19.02.2020 relative alla struttura polifunzionale ex "Chiccolino"

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

gio, 27 feb 2020, 19:08

Oggetto : Re: Riscontro alla nota prot. n. 6834 del 10.02.2020 e alla nota prot. n.9044 del 19.02.2020 relative alla struttura polifunzionale ex "Chiccolino"**A :** Franco Bruno <bruno@comune.modugno.ba.it>**Cc :** Daniela TRENTADUE

<d.trentadue@comune.modugno.ba.it>, Antonella Lenoci <a.lenoci@comune.modugno.ba.it>, Giambattista Rubino <g.rubino@comune.modugno.ba.it>, staff.sindaco <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Prot.10824 del 27.2.2020

In riscontro alla nota prot.10394 del 26.2.2020, la scrivente, per quanto riguarda l'aspetto di propria competenza, oltre ad acquisire conferma della natura indisponibile del bene patrimoniale rappresentato dalla struttura polifunzionale annessa alla scuola Gandhi, ha l'obbligo di rappresentare come le conclusioni esposte nella propria nota del 19.2.2020 prot.9044, in cui si prospetta la competenza per materia del Responsabile del servizio Patrimonio Immobiliare all'adozione dell'Ordinanza di sgombero ex art. 823 c.c., derivino esclusivamente dal dato di fatto che, trattandosi di un immobile dell'ente, di natura indisponibile, il Servizio che risulterebbe preposto agli atti dispositivi concernenti tali immobili è il Servizio Patrimonio Immobiliare, residuando, ove del caso, la competenza del responsabile di altro servizio per l'adozione degli atti che ineriscano esclusivamente la gestione di un eventuale contratto riguardante l'immobile stesso.

Mi sembra fuori luogo il riferimento all'orientamento espresso dalla scrivente, che si ribadisce e conferma in questa sede, quale tentativo di ascrivere alla S.V. responsabilità non dovute: non è certamente questo l'intento della sottoscritta, che non ha alcuna pretesa di erigersi a giudice insindacabile, bensì quello di fornire ogni ausilio possibile, sul piano giuridico, su una questione per la quale vi è già stata fin troppa confusione.

Le conclusioni cui è giunto il segretario generale dell'epoca, nelle conferenze di servizi che si sono succedute sull'argomento, in cui ci si è occupati soprattutto degli immobili degli ex alloggi dei custodi, non ritengo siano vincolanti, soprattutto se diverse dall'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con delibera n. 68/2015, che risulta ritualmente sottoscritta dal medesimo segretario comunale, a garanzia della legittimità dell'atto amministrativo de quo.

Pertanto, nell'esprimere profondo rammarico per l'interpretazione data alle indicazioni fornite dalla sottoscritta nella nota del 19.2.2020 prot.9044 , per l'adozione del provvedimento di sgombero dell'immobile, laddove vengono attribuite alla scrivente intenzioni che non appartengono nè alla propria persona, nè al proprio metodo di lavoro, si conferma quanto già dedotto nella menzionata nota del 19.2.2020, a cui si fa integrale rinvio.

Cordialità,

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica,

46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it

Da: "Franco Bruno"

<bruno@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina Carlucci" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>, "Daniela TRENTADUE" <d.trentadue@comune.modugno.ba.it>

Cc: "Antonella Lenoci" <a.lenoci@comune.modugno.ba.it>, "Giambattista Rubino" <g.rubino@comune.modugno.ba.it>, "staff.sindaco" <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 26 febbraio 2020 10:38:58

Oggetto: Riscontro alla nota prot. n. 6834 del 10.02.2020 e alla nota prot. n.9044 del 19.02.2020 relative alla struttura polifunzionale ex "Chiccolino"

Si trasmette nota prot. n. 10394 del 26/02/2020 e relativi allegati, concernente l'oggetto.

Cordiali saluti.

ing. Franco BRUNO

Da : Franco BRUNO <bruno@comune.modugno.ba.it>

mer, 26 feb 2020, 10:38

Oggetto : Riscontro alla nota prot. n. 6834 del 10.02.2020 e alla nota prot. n.9044 del 19.02.2020 relative alla struttura polifunzionale ex "Chiccolino"

📎1 allegato

A : Cristina Carlucci

<avvocatura@comune.modugno.ba.it>, Daniela TRENTADUE <d.trentadue@comune.modugno.ba.it>

Cc : Antonella Lenoci <a.lenoci@comune.modugno.ba.it>, Giambattista RUBINO <g.rubino@comune.modugno.ba.it>, staff.sindaco

<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Si trasmette nota prot. n. 10394 del 26/02/2020 e relativi allegati, concernente l'oggetto.

Cordiali saluti.

ing. Franco BRUNO

 **doc03351220200226090539.pdf**
5 MB



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento
PROVINCIA BT

COMUNE DI TRANI
n. 1382 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Aldo Pretoric di questo Comune dal 10-05-18 al 25-05-18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Area III^ "Lavori Pubblici" - Ufficio Patrimonio

pec: dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it

Tran
alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Ordinanza numero di registro 29 dell'8 maggio 2018

Prot. Gen. n. 14088

Trani 8 maggio 2018.

Oggetto: Sgombero coatto porzione di suolo pubblico e soprastante chiosco di circa metri quadrati 20,00 adibito a Bar-ristoro di proprietà Comunale, sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per inottemperanza della Ordinanza n.24 del 18 gennaio 2018 notificata in data 1° febbraio 2018, emessa per inadempienza contrattuale, giusta contratto per atti pubblici rep. n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato all'Agenzia delle Entrate di Trani in data 5 febbraio 2001 n.123 Serie 1.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con ordinanza n.24 del 18 gennaio 2018, registrata al protocollo generale con il n.2628 del 31 gennaio 2018, notificata in data 1° febbraio 2018, emessa per inadempienza contrattuale consistente nel mancato pagamento dei canoni, nel periodo dal 19 luglio 2007 al 18 febbraio 2018, a carico di Nicola Ferreri, Concessionario di suolo pubblico e soprastante chiosco di circa metri quadrati 20,00 adibito a Bar-ristoro di proprietà Comunale, sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa:

- si contestava al Sig. Nicola Ferreri, nato a Trani il 13 dicembre 1956 e quivi residente in via Nicola Marchese n.c. 3 C.F. FRRNCL56T13L328R, il mancato pagamento dell'importo di €.28.711,65a titolo canoni concessori non corrisposti a tutto il 19 gennaio 2018 in favore del Comune di Trani, in esecuzione del contratto di concessione in uso del chiosco/Bar sito a Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa , Rep. per atti pubblici n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato a Trani il 5 febbraio 2001 n.123 serie 1, nonché della successiva nota dell'Ufficio Patrimonio protocollo generale n.28633 del 20 settembre 2006 concernente le nuove condizioni contrattuali, accettate dal Sig. Nicola Ferreri con nota registrata al protocollo generale con il n.4992 del 14 febbraio 2007 consistenti nella corresponsione di un canone mensile di €. 200,00 a far data dal 19 luglio 2007;
- si disponeva la risoluzione del contratto di Concessione in uso dell'immobile Rep. per atti pubblici n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato a Trani il 5 febbraio 2001 n.123 serie 1, per mancato pagamento dei canoni concessori per un ammontare di €. 28.711,65;
- si ordinava al Sig. Ferreri Nicola il rilascio spontaneo del chiosco in argomento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, presentando all'Ufficio Patrimonio le relative chiavi di accesso;
- si preavvisava che, in caso di mancato rilascio spontaneo entro il suddetto termine, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, nella medesima data a rientrare nel possesso dell'immobile tramite sgombero forzoso da persone e cose dalla struttura di proprietà Comunale;

Preso Atto della nota dell'Avv. Francesco De Marinis, legale del prefato Sig. Ferreri Nicola, registrata al protocollo generale con il n.6330 del 23 febbraio 2018, con la quale, in nome e per conto del prefato Ferreri, proponeva, previa revoca della ordinanza n.24 del 18 gennaio 2018, la sottoscrizione dell'accordo sostitutivo giusta delibera di Giunta Comunale n.217 del 6/9/2016, con la previsione di una durata di ulteriori mesi 24 e il pagamento di €. 14.600,00 anzicchè €. 28.711,65 a titolo debito pregresso maturato dal Suo Cliente, stante, a Suo dire, l'intervenuta prescrizione del pagamento dei canoni prima di gennaio 2012;

Dato atto che l'Ufficio Patrimonio, con nota protocollo generale n.8639 del 16 marzo, notificata in data 19 marzo 2018 rispettivamente all'Avv. Francesco De Marinis e al Sig. Nicola Ferreri, riconfermava quanto stabilito con l'Ordinanza Dirigenziale n.24 del 18 gennaio 2018, ribadendo che il debito maturato dal Sig. Nicola Ferreri restava invariato in €. 28.711,65 (ventottomilasettecentoundici,65) per aver assunto il concessionario l'impegno, con la dichiarazione datata 26 luglio 2006 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 26702 dell'8 settembre 2006 per il rinnovo della concessione in uso della porzione di suolo e del soprastante chiosco, di corrispondere il canone mensile di €. 200,00 a far data dal 18 luglio 2007 e avvertendo che il persistente mancato rilascio spontaneo dell'immobile avrebbe sortito l'adozione degli atti finalizzati allo sgombero coatto;

01

Evidenziato che, alla data odierna, non avendo il Sig. Nicola Ferreri inteso sgomberare l'immobile, restituendo le relative chiavi di accesso, si rende necessario, onde evitare ulteriori responsabilità ed irregolarità gestionali, di dover adottare provvedimento di sgombero coatto da persone e cose del chiosco in parola.

Ritenuto, altresì, di assumere i necessari provvedimenti gestionali per consentire lo sgombero coatto dell'immobile, individuando:

- la ditta incaricata di effettuare i lavori di apertura forzata della porta di ingresso con cambio della serratura e muratura dell'ingresso;
- la ditta incaricata del ritiro e custodia temporanea degli effetti personali, della mobilia e di quanto contenuto nell'appartamento e non immediatamente ritirato dall'occupante abusivo;
- il Personale dell'Ufficio Patrimonio incaricato:
 - ✓ di presenziare alle operazioni e di predisporre l'elenco degli effetti personali e di quanto contenuto nel chiosco e non immediatamente ritirato dal Sig. Nicola Ferreri;
 - ✓ di contattare le Società Erogatrici delle utenze allacciate al chiosco utilizzato (idrico-fognanti. Elettriche, ecc.) per l'immediata asportazione dei collegamenti e dei relativi contatori;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.107-D.Lgs.267 del 18/8/2000;

DISPONE

la esecuzione d'Ufficio della l'Ordinanza di sgombero n.24 del 18 gennaio 2018 prot. generale n.2628 del 31 gennaio 2018 mediante lo **sgombero coatto** della porzione del suolo e del soprastante chiosco, adibito a Ba/ristoro di proprietà Comunale sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, utilizzato alla data odierna dal Sig. Nicola Ferreri nonostante la revoca della concessione in uso, giusta la succitata ordinanza di sgombero che prescriveva il rilascio spontaneo entro e non oltre trenta giorni dalla notifica avvenuta in data 1° febbraio 2018, restituendo le relative chiavi all'Ufficio Patrimonio;

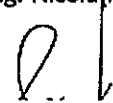
INCARICA

- la ditta *"PTM Perforazioni e Costruzioni srl con sede in Carato a via Monte Nero n. 1"* per effettuare i lavori di apertura forzata della porta di ingresso con cambio della serratura e muratura dell'ingresso;
- la *"Cooperativa Sociale "ALBACHIARA" con sede in via Sasso n.3 – Trani"* appaltatrice dei Servizi di Pulizia degli Uffici Comunali del ritiro e custodia temporanea degli effetti personali, della mobilia e di quanto contenuto nell'appartamento e non immediatamente ritirato dall'occupante abusivo;
- i Dipendenti Comunali geom. Salvatore Ferrante e geom. Mariano Torre, Addetto all'Area LL.PP.:
 - ✓ di presenziare alle operazioni e di predisporre l'elenco delle attrezzature eventuali effetti personali arredamenti e di quanto contenuto nel chiosco e non immediatamente ritirato dal Sig. Ferreri Nicola;
 - ✓ di contattare le Società Erogatrici delle utenze allacciate all'appartamento occupato (idrico-fognanti. Elettriche, ecc.) per l'immediata asportazione dei collegamenti e dei relativi contatori;
 - ✓ di redigere relazione tecnica contenente la descrizione e quantificazione in ordine alla eventuale presenza di danni arrecati dall'utilizzatore del chiosco, Sig. Ferreri Nicola, all'immobile oggetto di sgombero coatto;

ORDINA

- **che** si proceda alle operazioni di sgombero coatto, senza ulteriore avviso, in data e ora che stabilirà la Forza Pubblica in accordo con il Comando di Polizia Locale, in autonomia secondo la priorità degli interventi, di concerto con i Settori Comunali coinvolti nelle operazioni (Patrimonio Contenzioso e Legale);
- **che** le operazioni di sgombero saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza del Sig. Nicola Ferreri tramite:
 - ✓ apertura forzosa della porta di ingresso e sostituzione della relativa serratura da parte della ditta *"PTM Perforazioni e Costruzioni srl"*;
 - ✓ predisposizione da parte del dipendente comunale geom. Mariano Torre, dell'inventario delle attrezzature i e arredi ivi contenuti e non immediatamente ritirati dal Sig. Ferreri Nicola, controfirmato dal medesimo Sig. Ferreri (se presente), dagli Agenti di Polizia Municipale, contenente il termine per il ritiro successivamente al quale tali materiali non saranno più richiedibili dal Sig. Nicola Ferreri;
 - ✓ trasporto e deposito delle attrezzature i e arredi, prelevati dal chiosco, da parte della ditta *"Cooperativa Sociale "ALBACHIARA" con sede in via Sasso n.3 – Trani"* presso l'immobile di proprietà comunale "Cantiere Comunale" sito in via Sant'Agostino n.c. 76;

senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dal Sig. Nicola Ferreri, i quali oggetti saranno considerati *"res derelicta"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 932 del C.C.



DISPONE

l'addebito al Sig. Nicola Ferreri nato a Trani il 13 dicembre 1956 e quivi residente in via Nicola Marchese n.c. 3 C.F. FRRNCL56T13L328R:

- di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, per lo sgombero coatto dell'immobile;
 - di tutte le spese a sostenersi da parte dell'Amministrazione Comunale per la riparazione presenza degli eventuali danni arrecati dal Sig. Ferreri Nicola all'immobile oggetto di sgombero coatto;
- incaricando i Dipendenti Comunali, geom. Salvatore Ferrante e geom. Mariano Torre, di predisporre i relativi provvedimenti amministrativi di impegno e liquidazione delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale;

DISPONE, altresì,

1. La notifica della presente Ordinanza, a cura del Settore Messi Comunali :
 - Sig. Nicola Ferreri nato a Trani il 13 dicembre 1956 nato a Trani il 13 dicembre 1956 e quivi residente in via Nicola Marchese n.c. 3 C.F. FRRNCL56T13L328R:
2. La notifica della presente Ordinanza, ad avvenuta notifica all'interessato Sig. Nicola Ferreri:
 - al Comandante della Polizia Municipale Locale, per gli adempimenti di propria competenza nella procedura di sgombero coatto;
 - ai Dipendenti Comunali: geom. Salvatore Ferrante e geom. Mariano Torre, dell'Area LL.PP., per gli adempimenti di propria competenza nella procedura di sgombero coatto
 - al Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso del Comune di Trani per gli adempimenti di propria competenza nella procedura di recupero delle somme sostenute dall'Amministrazione Comunale, per lo sgombero coatto dell'immobile;
3. ad avvenuta notifica, l'invio della presente, per opportuna e doverosa conoscenza:
 - al Signor Sindaco del Comune di Trani;
 - al Sig. Prefetto della provincia BT Barletta- Andria-Trani;
 - al Commissariato di Pubblica Sicurezza-Polizia di Stato di Trani;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Trani;

COMUNICA

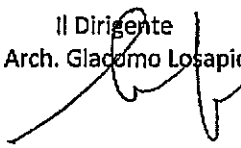
Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Trani;
- b) il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area LL.PP.: pec: dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Patrimonio, presso l'Area III^ del Comune di Trani sita al 1° piano del Palazzo Comunale sito in via Tenente Morricone.
- d) Il presente atto è impugnabile, alternativamente, mediante ricorso al TAR per la Puglia – sez. di Bari – o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 gg. e 120 gg. dalla data di notifica.

La presente Ordinanza assume immediata efficacia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trani, che dovrà avvenire a cura dell'Ufficio Messi soltanto per la parte non contrastante con la violazione dei dati sensibili tutelati dal codice in materia di protezione dei dati personali giusta decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.

Trani

Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio





COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della pietra lavica"

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE

Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio

Ordinanza dirigenziale n° 01 del 21.1.2019

Notifica urgente tramite Messo Comunale

Comune di Boscoreale
AOO Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio
Registro Protocollo in Uscita

Nr. Prot. 1892 Data 21.1.2019
Destinatari: come in indirizzo

Alla sig.ra RAIANO Adele
nata a Napoli il xxxx
via Passanti Scafati, is. 27,
BOSCOREALE

OGGETTO: Ordinanza di sgombero dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in via Passanti Scafati - Piano Napoli - Is.25 - Sc. A - Int.4, piano 2°, occupato senza titolo.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Il Comando Stazione Carabinieri di Boscoreale, con nota prot.38/7 del 17.1.2019, pervenuta per pec acquisita al prot. n°1766 del 18.1.2019, ha comunicato di aver denunciato all'A.G. la sig.ra RAIANO Adele, nata a Napoli il xxxx, residente a Boscoreale alla via Passanti Scafati, is. 27, per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, l'alloggio pubblico, sito in via Passanti Scafati - Piano Napoli - Is.25 - Sc. A - Int.4, piano 2°;

Rilevato che:

- Il citato è un alloggio ERP di proprietà di questo Comune;
- È necessario ed urgente ripristinare la legalità violata, al fine dell'assegnazione dell'immobile di che trattasi a nucleo familiare avente diritto;
- Il permanere dell'occupazione senza titolo del citato alloggio, allo stato preclude la fruizione dello stesso da parte degli aventi titolo;
- La procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art.21 octies della stessa legge vincola il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione abusiva dell'alloggio.

Richiamata:

- La circolare del Prefetto di Napoli, prot.0228613 del 4.9.2018, ad oggetto "*Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi*", che richiama sia la direttiva del 18 luglio 2017, con la quale è stato posto l'accento sulla imprescindibile necessità di evitare nuove occupazioni abusive di immobili, sia la circolare 1 settembre 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno, con la quale sono state diramati ulteriori indirizzi sulla tematica dell'occupazione abusiva di alloggi.

Ritenuto:

- Necessario, per il ripristino della legalità e la salvaguardia del patrimonio pubblico, provvedere in merito con lo sgombero dell'immobile in parola.

Dato atto che:

- In caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte dell'occupante abusivo sarà necessario provvedere all'esecuzione forzata e che sarà quindi necessario l'intervento delle Forze Pubbliche.

Visto:

- Il decreto sindacale n°12 dell'11.10.2018, prot.26061 in pari data, relativo all'incarico alla scrivente delle funzioni dirigenziali di cui all'art.109 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267 e s.m.i., con tutte le funzioni di cui all'art.107 dello stesso D.Lgs;
- L'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art.30 della L.R. 18/1997;

Sede: Uffici comunali - Piano Napoli "Villa Regina" - Via Le Corbusier - centralino 0818574111- FAX 0818574335

e-mail: settore.istruzioneepol sociali@boscoreale.gov.it

PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it - <http://www.comune.boscoreale.na.it>

Partita Iva 82008410639



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della pietra lavica"

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE

Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio

- Gli artt.633 e 639 bis del Codice Penale;
- L'art.474 del Codice di procedura Civile ai sensi del quale la presente ordinanza ha valore di titolo esecutivo:

ORDINA

1. Alla sig.ra **RAIANO Adele**, nata a Napoli il xxxx, residente a Boscoreale alla via Passanti Scafati, is. 27, unitamente al suo nucleo familiare, di lasciare libero da persone e cose, immediatamente e comunque non oltre il termine perentorio di giorni venti consecutivi decorrenti dalla notifica della presente, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di questo Comune in via Passanti Scafati – Piano Napoli Is.25 – Sc. A – Int.4, piano 2°, invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo senza titolo;
2. Alla sig.ra **RAIANO Adele**, sopra generalizzata, ai fini del rilascio dell'alloggio in oggetto, a contattare subito il Settore Istruzione, Cultura, Politiche Sociali e Patrimonio - Servizio Patrimonio - responsabile del procedimento dott. Giovanni Francesco Cuomo – tel. 0818574381 -, per verbalizzare la consegna delle chiavi dell'alloggio stesso previo sopralluogo congiunto con personale amministrativo e tecnico del Settore Patrimonio.

AVVISA

1. La sig.ra **RAIANO Adele**, sopra generalizzata:
 - a) Che in caso di inottemperanza, anche parziale, alla presente ordinanza, trascorso il termine suddetto, si procederà senza ulteriore avviso allo sgombero coattivo dell'alloggio, in danno dell'inadempiente, a mezzo ausilio della Forza Pubblica.
 - b) Che le operazioni di sgombero coatto saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza degli occupanti abusivi, tramite apertura forzata della porta di accesso all'alloggio, inventario di mobili e arredi ivi contenuti, e sostituzione della serratura. Con addebito di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, di giudizio, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dal Comune proprietario dell'immobile, senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti senza titolo, che sarà considerato "*res derelicta*" ai sensi e per gli effetti dell'art.923 del Codice Civile. Fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali comportamenti illeciti.
 - c) Che con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n°18 del 2.7.1997 e s.m.i., sarà calcolato e comunicato il canone per indennità di occupazione dell'alloggio in oggetto che sarà tenuta a versare a questo Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

A. Sia notificata a mezzo del messo comunale:

- 1) Alla sig.ra **RAIANO Adele**, nata a Napoli il xxxx, residente a Boscoreale alla via Passanti Scafati, is. 27, scala A;

B. Sia trasmessa a mezzo protocollo informatico:

- 1) Al sig. Sindaco;
- 2) Al sig. Capo Settore Polizia Municipale, incaricato:
 - a) del controllo e dell'osservanza della presente ordinanza, con invito a fornire le dovute comunicazioni di rito;
 - b) di svolgere tutte le attività di competenza e coordinamento in caso di sgombero coatto.
- 3) Al sig. Capo Settore LL.PP. e Manutenzione, incaricato fin d'ora di fornire tutta l'assistenza necessaria in caso di sgombero coatto e a coordinarne le attività.

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli "Villa Regina" – Via Le Corbusier – centralino 0818574111– FAX 0818574335

e-mail: settore.istruzioneepolsociali@boscoreale.gov.it

PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it - <http://www.comune.boscoreale.na.it>

Partita Iva 82008410639



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della pietra lavica"

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE

Istruzione - Cultura - Politiche Sociali - Patrimonio

C. Sia trasmessa a mezzo Pec:

- 1) Al sig. Prefetto di Napoli;
 - 2) Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
 - 3) Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Boscoreale;
 - 4) Al sig. Dirigente dell'Ambito Sociale N30 affinché disponga che:
 - a) L'Assistente Sociale, in attuazione della circolare del Prefetto di Napoli, prot.0228613 del 4.9.2018, provveda ad horas con gli adempimenti di competenza al fine di accertare la presenza all'interno del nucleo familiare in parola di minori o altre persone in condizione di fragilità;
 - b) L'Assistente Sociale in caso di sgombero coatto, sotto il coordinamento e direttive del Capo Settore Politiche Sociali e Patrimonio, provveda a tutti gli atti e adempimenti di competenza.
- D. Sia pubblicata, a cura del referente di questo Settore, fatto salvo il rispetto della privacy, all'albo pretorio online e nel portale della trasparenza, per assolvere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..

INFORMA

- 1) Che il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Francesco CUOMO, Caposervizio Patrimonio;
- 2) Che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ☞ ricorso al TAR Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente;
 - ☞ in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.

Dalla Casa Municipale, li 21 gennaio 2019

IL CAPO SETTORE
Dott.ssa Raffaella CIRILLO